



## Provincia di Venezia

### AMBIENTE

Determinazione N. 3269 / 2014

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA F.LLI LANDO S.P.A. RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE IN CENTRO COMMERCIALE DEI SETTORI ALIMENTARE E NON ALIMENTARE DAREALIZZARSI IN COMUNE DI PIANIGA, IN VIA G. LA PIRA, CAZZAGO .**

Il dirigente

**visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l’art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010.

**Visti:**

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;
- ii. la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;
- iii. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n° 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione;
- iv. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- v. la D.G.R.V. del 10 ottobre 2006 n. 3173 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;

- vi. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

**Vista** l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 67411 del 12/08/2014 con cui la ditta F.lli Lando S.p.A., con sede legale in Padova, Via Enrico degli Scrovegni 1, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione dell' ampliamento di una grande struttura di vendita con contestuale trasformazione in centro commerciale dei settori alimentare e non alimentare;

**constatato** che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera b e che pertanto la provincia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art.20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,) ai sensi della DGRV n. 575 del 03.05.2013;
- ii. il progetto e lo studio preliminare ambientale sono stati pubblicati sul sito web della provincia in data 21.08.2014.

**Dato atto** che:

- i. in data 17.09.2014 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio della Commissione VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento;
- ii. con nota prot. n. 80419 del 30.09.2014 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n. 87933 del 22.10.2014;
- iii. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- iv. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte della Commissione VIA;
- v. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente l'asseverazione di non incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- vi. la Commissione VIA provinciale nella seduta del 05.11.2014 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 93912 del 11.11.2014

**Ritenuto** di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

**determina**

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all' istanza di verifica prot. 67411 del 12/08/2014 e relativo all' ampliamento di una grande struttura di vendita con contestuale trasformazione in centro commerciale dei settori alimentare e non alimentare con le seguenti prescrizioni, per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 93913 del 11.11.2014 che fa parte integrante della presente determinazione:
  - a) la ditta dovrà rendere e mantenere accessibile il punto di scarico dell'impianto di depurazione delle acque del piazzale P2 e realizzare la piantumazione a verde sul lato est retrostante il capannone così come descritta nella tavola del verde allegata alle integrazioni acquisite agli atti con protocollo n. 87933 del 22.10.2014.
  - b) la ditta dovrà ripristinare le alberature dei parcheggi prevedendo un adeguato spazio attorno al collo della pianta per il suo sviluppo.
  - c) Entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà trasmettere a questa Provincia un cronoprogramma per l'attuazione degli interventi prescritti ai punti a) e b) unitamente ad apposita relazione illustrativa delle modalità di realizzazione degli stessi.

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo all'ampliamento di una grande struttura di vendita con contestuale trasformazione in centro commerciale dei settori alimentare e non alimentare, acquisito agli atti con protocollo n. 67411 del 12/08/2014.
3. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Provincia di Venezia dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 19/12/2014 risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta F.Ili Lando S.p.A. e trasmesso per conoscenza al Comune di Pianiga, alla Regione del Veneto - Unità Complessa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Provincia di Venezia al seguente indirizzo: [www.politicheambientali.provincia.venezia.it](http://www.politicheambientali.provincia.venezia.it).

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente